

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3133

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, BATTISTI, COLETTI,
COVIELLO, DATO, GAGLIONE, LAURIA, MAGISTRELLI,
RIGONI, FORMISANO, LIGUORI e SOLIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2004

Nuova disciplina del cognome parentale

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione della nostra società rende ormai indilazionabile un intervento legislativo di riforma della disciplina di attribuzione del cognome.

Appare ormai anacronistica, non più rispondente al grado di progresso dei costumi di civile convivenza del nostro Paese, la scelta (ricavabile dall'impianto generale «di sistema» contenuto nel nostro codice civile, mancando una disposizione espressa) di assegnare ai figli il solo cognome del padre.

Si tratta di un'opzione che, forse, poteva apparire rispondente alle convinzioni di una società patriarcale come quella del 1942, ma che certo non si conforma al principio di pari dignità ed eguaglianza dei coniugi nel matrimonio e nell'educazione dei figli consacrati dagli articoli 29 e 30 della Costituzione.

L'occasione della riforma complessiva del diritto di famiglia, nel 1975, è stata inutilmente sprecata per quanto riguarda un possibile intervento sulla disciplina della trasmissione del cognome ai figli, e così ci si è trovati nella paradossale situazione che, mentre la società italiana continuava ad evolversi e nel diritto di famiglia entravano istituti che presuppongono una reale posizione paritaria dei coniugi, per l'aspetto che qui ci interessa, si resta ancora legati ad una disciplina a dir poco arcaica.

Ma non si tratta soltanto di invecchiamento della disciplina. La posizione privilegiata riconosciuta al cognome del marito rispetto a quello della moglie arreca una non piccola lesione del principio di parità dei coniugi, nella loro dignità e nella capacità di influire sulla formazione e l'educazione della prole. Sotto questo punto di vista, la norma «di sistema» vigente può addirittura definirsi costituzionalmente illegittima, anche se si

tratta di una incostituzionalità difficile da dichiararsi, ancorché certa, in quanto mancano criteri univoci e costituzionalmente necessari per colmare la lacuna che si determinerebbe, essendo - fra l'altro - necessario prevedere un complesso normativo organico ed articolato.

Ciò nonostante, con una recente decisione del 17 luglio 2004 (ordinanza n. 13298) la Corte di cassazione, I sezione civile, ha deciso di sospendere un giudizio sottoposto al suo esame e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale» di quelle norme che «prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione».

Si tratta quindi di una situazione paradossale: una disciplina vigente sicuramente di dubbia costituzionalità che però solo il legislatore può colmare.

È quindi quanto mai urgente l'adozione di una disciplina legislativa di riforma.

Il presente disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Senato, si ispira ad una delle soluzioni normative più avanzate in materia a livello europeo: quella spagnola.

Essa prevede l'attribuzione dei cognomi (o meglio del primo cognome) di entrambi i coniugi al figlio, in un ordine che può essere fissato dai coniugi stessi al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza di opzione sul punto, si propone di assegnare la prima posizione al cognome del marito.

Il disegno di legge contiene, inoltre, norme volte ad adattare tale principio alle di-

verse situazioni in cui occorre procedere alla trasmissione del cognome ai figli, e quindi le varie ipotesi di adozione, di riconoscimento naturale e così via.

Si confida, per le ragioni sopra esposte, in un'ampia condivisione delle finalità e dell'ispirazione di questa proposta, nonché in una rapida approvazione della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il titolo VIII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

«Titolo VIII-bis

DEL COGNOME PARENTALE

Art. 314-bis. - (*Cognome parentale*). – Il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori secondo l'ordine determinato ai sensi del presente titolo.

Art. 314-ter. - (*Cognome parentale dei figli legittimi*). – Nel corso della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale dello stato civile, stabiliscono se, nel cognome parentale dei figli, il primo cognome della madre preceda quello del padre o viceversa.

In assenza di manifestazioni di volontà il cognome parentale è composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre.

Art. 314-quater. - (*Cognome parentale del figlio naturale*). – Il cognome parentale del figlio naturale è costituito dai due cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 314-ter.

In mancanza di accordo, il cognome parentale del figlio naturale è composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il cognome parentale è modificato mediante la sostituzione del secondo cognome del figlio con il primo cognome della madre.

Art. 314-quinquies. - (Cognome parentale dell'adottato maggiore di età). - Il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome dell'adottante e dal primo cognome proprio.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume soltanto il cognome parentale dell'adottante.

Qualora il riconoscimento sia successivo all'adozione, l'adottato non assume il cognome parentale del genitore che lo ha riconosciuto salvo che l'adozione venga revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e che venga successivamente adottato, assume il cognome parentale dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, il cognome parentale dell'adottato è costituito dal primo cognome di ciascuno dei coniugi adottanti secondo l'ordine indicato dall'adottato al momento di esprimere il suo consenso all'adozione».

2. È fatta salva l'indivisibilità dei cognomi doppi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 - 1. Per effetto dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo

degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

2. Il cognome parentale dell'adottato è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori adottanti secondo l'ordine indicato da questi ultimi nella domanda di adozione. In caso di mancato accordo, il cognome parentale è composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre.

3. Se l'adozione è disposta a favore della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome parentale della donna.

4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque voglia cambiare il nome o aggiungerne al proprio un altro oppure voglia cambiare il proprio cognome perché ritenuto ridicolo, vergognoso o perché rivela un'origine illegittima, e chiunque, raggiunta la maggiore età, intenda modificare il proprio cognome parentale invertendo l'ordine dei due cognomi, deve farne domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Sulle domande la corte di appello delibera in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

Art. 4.

1. Il cognome parentale dei figli naturali riconosciuti o adottati rispettivamente da un

solo genitore o da una sola persona privi di cognome parentale è composto dal cognome del genitore che lo riconosce o lo adotta e dal cognome dell'ascendente prossimo di quest'ultimo.

Art. 5.

1. Chiunque intende aggiungere al proprio cognome quello della madre deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita. La domanda va presentata nei tre anni successivi al raggiungimento della maggiore età, o per coloro che sono già maggiorenni alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre anni da tale data. La scelta non è revocabile né modificabile.

2. L'inversione dell'ordine dei due cognomi è consentita solo nei casi in cui sia necessario garantire l'identità del cognome parentale tra i figli nati prima e dopo la data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso si applica la procedura di cui all'articolo 89, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

1. Per i matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 143-*bis* e 156-*bis* del codice civile e l'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento normativo al cognome deve intendersi esteso anche al cognome parentale.